Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA e AAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA e AAA;

c) le specie animali ammesse ai programmi di TAA e AAA e le relative modalità di impiego;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 9.